



TRIBUNALE DI SALERNO

SEZIONE LAVORO

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice dott. A.M. D'Antonio all'udienza del 11 giugno 2020 ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.4637/2019 reg.gen.sez.lavoro, e vertente

TRA

LUISI MARIA (CF: LSUMRA46H69C262F) rappr. e dif. dall'avv. Antonio Buono e con lo stesso elettivamente domiciliata , in Roccadaspide (Sa) alla via San Vincenzo n. 4, in forza di mandato a margine del ricorso introduttivo

Ricorrente

E

Istituto Nazionale della Previdenza Sociale in persona del suo Presidente ,legale rapp.te pro tempore , elettivamente domiciliato in Salerno al C.so Garibaldi n. 38 presso la sede dell'Avvocatura Distrettuale INPS in uno al suo procuratore , avv.



Francesco Bove , che lo rappresenta e difende in forza di procura generale alle liti
per notar Castellini di Roma del 21.7.2015 rep . n. 80974

Resistente

Avente ad oggetto: annullamento provvedimento di recupero indebito

Conclusioni rassegnate alla presenta udienza: i procuratori delle parti hanno
trasmesso note di trattazione scritta riportandosi alle conclusioni di cui ai rispettivi
atti

Succinta esposizione dei motivi di fatto e di diritto

Con ricorso depositato in data 31 maggio 2019 la ricorrente in epigrafe esponeva
che nel mese di aprile dell'anno 2006 le veniva notificato il decreto penale di
condanna del Tribunale di Salerno n. 750/2006 – n.6088/2005 r.g. n.r. , essendo
imputata del reato p.e p. dall'art. 81 cpv – 483 -640 cpv n. 1 c.p. , come da relativo
capo di imputazione “ poiché in esecuzione del medesimo disegno criminoso nel
lasso temporale compreso tra gli anni 2001/2003 , con artifici e raggiri consistiti
nel dichiarare falsamente alla sede Inps di residenza , di aver lavorato alle
dipendenze della Agricola Piana Sele s.r.l. e/o PAM s.r.l. , presentando domanda di
disoccupazione agricola DS/AGR , e di aver maturato il requisito assicurativo e
contributivo rappresentato dal possesso di almeno due anni di anzianità assicurativa
ed un anno di contribuzione , si procurava un ingiusto profitto rappresentato dalla
indebita riscossione della indennità di disoccupazione e connesse (malattia ,
maternità , infortunio) per l'importo di £ 4.682.017 anno 1998 , 2.549.000 anno
2000 , 3.292.000 anno 2001 , € 1.522,28 anno 2002 , € 1.535,47 anno 2003 , con
corrispondente danno per l'ente pubblico erogatore “ ; che avverso il suddetto
decreto penale di condanna essa ricorrente proponeva opposizione ; che il relativo
giudizio si concludeva con sentenza n. 50/2015 di non doversi procedere ai sensi
dell'art. 531 c.p.p. ; che ciò nonostante l'INPS , con comunicazione pervenuta nel
dicembre 2018 , pretendeva la restituzione di un presunto indebito per complessivi



€ 1.592,28 , relativo alla disoccupazione agricola del periodo 1.1.2003 -31.12.2003 , ivi annunciandosi e prevedendosi , altresì , anche la trattenuta coattiva del 20% sulla pensione dalla medesima percepita e ciò fino al soddisfo ; che la richiesta di restituzione delle prestazioni previdenziali percepite sarebbe stata illegittima attesa l'estinzione del procedimento penale per truffa instaurato ai danni della ricorrente , sicché sarebbe rimasto indimostrato che la ricorrente avesse commesso il reato ; lamentava inoltre la mancanza di motivazione del provvedimento , che avrebbe impedito il diritto di difesa della destinataria ; eccepiva infine la prescrizione del diritto dell'INPS a ripetere la indennità di disoccupazione corrisposta ben 15 anni prima . Concludeva quindi per l'annullamento del provvedimento di indebito con rivalsa delle spese di lite .

Ritualmente instauratosi il contraddittorio , si costituiva l'INPS eccependo preliminarmente la inammissibilità della domanda per intervenuta decadenza e comunque la infondatezza della stessa .

All'udienza del 11 giugno 2020 , sulle conclusioni rassegnate dai procuratori costituiti , il giudice decideva come da sentenza con motivazione contestuale ai sensi dell'art. 83 , comma 7, lett. h, d.l.18/2020 .

Motivi della decisione

Preliminarmente va chiarito che la ricorrente è decaduta dalla possibilità di ottenere la reinscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli .

Il termine di 120 giorni previsto dall'art. 22 d.l. 3 febbraio 1970 n. 7, conv. con modifiche nella l. 11 marzo 1970 n. 83, per la proposizione dell'azione giudiziaria a seguito della notifica o della presa di conoscenza del provvedimento definitivo di iscrizione o mancata iscrizione negli elenchi dei lavoratori agricoli, ovvero di cancellazione dai suddetti elenchi, si configura, infatti, come un termine di natura sostanziale, senza possibilità di sanatoria ex art. 8 l. n. 533 del 1973 (e senza che la disposizione in esame possa ritenersi implicitamente abrogata dall'art. 148 disp. att. c.p.c.); nè la previsione normativa di un tale specifico termine di decadenza può suscitare dubbi di illegittimità costituzionale per disparità di trattamento, potendosi rinvenire nell'ordinamento altre ipotesi analoghe (quali i termini, originariamente di dieci o cinque anni, previsti dall'art. 47 d.P.R. n. 639 del 1970, espressamente dichiarati termini di decadenza dalla norma di interpretazione autentica di cui



all'art. 6 d.l. n. 103 del 1991, convertito in legge n. 166 del 1991, e successivamente ridotti a tre e ad un anno dall'art. 4 d.l. n. 384 del 1992, convertito in legge n. 493 del 1992 . (Cass. n.5826/2002 , Cass. 5942/2001, Cass, 16803/2003; Cass. 19269/2003; Cass. 13381/2004 ; Cass. 7239/2004 ; Cass. 10393/2005).

Né si pone alcuna questione di illegittimità costituzionale della norma sopra citata . La questione, infatti, è stata dichiarata infondata dalla Corte Costituzionale la quale ha ritenuto che il fatto che all'onere della domanda per conseguire l'iscrizione negli elenchi dei braccianti agricoli si colleghi un termine di decadenza è frutto di una scelta discrezionale del legislatore , coerente con il sistema prescelto , e giustificabile se non altro per ragioni di certezza della situazione finanziaria dell'ente erogatore del trattamento . Quanto poi al profilo della irragionevolezza del termine di cui si tratta per la sua brevità, va ribadito che , in tema di valutazione di congruità dei termini di decadenza , la incongruità può ammettersi solo quando il termine sia determinato in modo da non rendere effettiva la possibilità di esercizio del diritto cui si riferisce e, di conseguenza , inoperante la tutela che si sia inteso accordare al cittadino leso (v. sent. n. 10 del 1970). E' stato poi chiarito che “ la congruità di un termine di decadenza – sia pure con riguardo alla garanzia costituzionale del diritto alla difesa – deve essere valutata non solo in rapporto all'interesse di chi ha l'onere di osservarlo , ma anche con riguardo alla funzione ad esso assegnata nell'ordinamento giuridico “ (sent. n.284 del 1985 ;Cassazione civile sez. lav. 05 giugno 2009 n. 13092 ; Cassazione civile sez. lav. 24 febbraio 2009 n. 4405; Cassazione civile sez. lav. 03 aprile 2008 n. 8650; Cassazione civile sez. lav. 05 febbraio 2007 n. 2375 ;Cassazione civile sez. lav. 16 gennaio 2007 n. 813).).

Va ricordato, a questo punto , che la Cass. con sentenza n.8650 del 2008 ha affermato che “In tema di controversie concernenti i provvedimenti definitivi di iscrizione, non iscrizione o cancellazione nell'elenco nominativo degli operai agricoli non si applica - in ragione della specialità della materia, caratterizzata (come evidenziato da Corte cost. n. 192 del 2005) da peculiari esigenze di celerità della procedura di accertamento - la regola generale prevista dall'art. 47, quinto comma, del D.P.R. n. 639 del 1970, secondo la quale l'Istituto previdenziale ha l'obbligo di comunicare ai richiedenti il provvedimento adottato sulla domanda di



prestazione corredato delle indicazioni sui gravami proponibili, sui termini e sugli organi competenti per l'impugnazione, nonché, più in generale, sui presupposti ed i termini per l'espletamento dell'azione giudiziaria, e nella cui mancanza non può operare la decadenza sostanziale prevista in caso di proposizione dell'azione giudiziaria oltre i termini di legge. Ne consegue che, nello specifico settore, il termine decadenziale di centoventi giorni per l'esercizio dell'azione giudiziaria decorre dalla notifica all'interessato del provvedimento conclusivo ove tempestivamente adottato, ovvero dalla scadenza dei medesimi termini, previsti per la pronuncia della decisione, nel caso del loro inutile decorso, assumendo l'inerzia dell'autorità amministrativa valore di provvedimento tacito di rigetto, conosciuto "ex lege" dall'interessato.

E' vero che un mutamento radicale si è verificato , con decorrenza dal 22 dicembre 2008 , per effetto dell' abrogazione dell'intera l. n. 83 del 1970 a opera dell'art. 24 ("taglia-leggi") d.l. 112/08, convertito, con modificazioni, in l. 133/08, che, fra le 3370 leggi abrogate, sotto la voce n. 2529 dell'Allegato "A", contempla la suddetta legge concernente anche l'"accertamento dei lavoratori agricoli".

In tale situazione normativa, mutilata della legge fondamentale, l'accesso al giudice previdenziale doveva considerarsi liberalizzato, ma comunque rimaneva e andava esperita una fase amministrativa *ante causam*, in quanto molte delle componenti di tale procedura, accertativa delle giornate effettive, non erano disciplinate dalla abrogata l. n. 83 del 1970.

Si pensi:

-- all'art. 9 *quinquies*, 2° e 3° co., l. 608/96 sulla compilazione e la pubblicazione degli elenchi trimestrali, con l'indicazione delle giornate di lavoro prestate presso ciascun datore di lavoro e accreditate previo controllo, ispezioni, dichiarazioni, integrazioni, modifiche;

-- ai commi 6° e 7° dello stesso art. 9 *quinquies* l. n. 608, circa l'invio al capo dell'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio, da parte del lavoratore cui sia stata negata l'iscrizione, entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del predetto elenco, una informazione circostanziata relativa alla prestazione lavorativa non riconosciuta;

-- all'art. 11 d.lg. 11.8.1993, n. 375, Attuazione dell'art. 3, comma 1, lettera "aa",



della legge 23 ottobre 1992, n. 421, concernente razionalizzazione dei sistemi di accertamento dei lavoratori dell'agricoltura e dei relativi contributi, che disciplina i ricorsi amministrativi in materia di accertamento dei lavoratori agricoli.

Si ponevano problemi di coordinamento non di poco conto, da affrontare e risolvere, perché all'abrogazione della legge fondamentale non poteva corrispondere il superamento dell'esigenza di legalità nel comparto della contribuzione in agricoltura.

Dopo poco più di due anni, tuttavia, l'art. 38, 5° co., d.l. n. 98 del 2011, con un altro totale mutamento di rotta, ha soppresso la voce n. 2529 dell'Allegato "A" al d.l. 112/08.

E' evidente l'intenzione del legislatore di rimediare al guasto inspiegabilmente procurato nel 2008, per cui – in questi tempi in cui chi deve far funzionare l'ordinamento giuridico continuamente rivisitato non può permettersi di andare per il sottile – può forse dirsi che l'abrogazione della legge abrogante ha richiamato in servizio la disciplina ex lege n. 83 del 1970.

Se è così, conviene enunciare in sintesi la catena dei termini con i quali bisogna di nuovo fare i conti.

La sequenza decadenziale, nella sua massima estensione, è la seguente:

- 1) comunicazione del provvedimento oppure pubblicazione degli elenchi;
- 2) decorso di 30 + 90 giorni, ex art. 11, primo comma, d.lgs. n. 375 del 1993, per la presentazione del ricorso amministrativo alla commissione provinciale per la manodopera agricola e la decisione sullo stesso;
- 3) decorso di altri 30 + 90 giorni, ai sensi dell'art. 11, secondo comma, d.lgs. 375/93, per la presentazione del ricorso impugnatorio alla commissione centrale INPS per la riscossione unificata dei contributi in agricoltura e la decisione sullo stesso;
- 4) formazione di un esplicito provvedimento definitivo di rigetto (o accoglimento parziale) ovvero di un provvedimento tacito di rigetto ("decorso inutilmente tale termine il ricorso si intende respinto", precisa il secondo comma dell'art. 11 cit.);
- 5) decorso di ulteriori 120 giorni, ai sensi dell'art. 22, primo comma, d.l. 3.2.1970, n. 7, convertito con modifiche nella l. 11.3.1970, n. 83, per la presentazione del ricorso al giudice previdenziale.

Tuttavia, non si deve computare anche il termine di 90 giorni per la formazione del silenzio rigetto in difetto del ricorso amministrativo.



Quanto alla successione del periodo di vigenza della regola decadenziale sino al 22 dicembre 2008, dell'abrogazione fra tale data e il 6 luglio 2011, nonché del ripristino da ultimo, la regola-cardine dell'art. 252 disp. att. c.c. stavolta risulta pertinente e applicabile, perché il 6 luglio 2011 è stato introdotto un termine cancellatorio (noto ma) nuovo, rispetto alla regolamentazione allora vigente, che non ne prevedeva alcuno.

Pertanto, il riabilitato termine di decadenza decorre dall'entrata in vigore del d.l. 98/11 il 6 luglio 2011.

Tanto chiarito , va ribadito che nella specie non sono stati rispettati i termini di cui sopra e pertanto la domanda reiscrizione negli elenchi agricoli, peraltro neppure avanzata , sarebbe inammissibile .

L'INPS , infatti , ha comunicato alla ricorrente l'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli per l'anno 2003 già in data 9 ottobre 2012 senza che a tale comunicazione facesse seguito alcuna iniziativa da parte della ricorrente . E i termini decadenziali sopra riportati non sono stati rispettati neppure con riferimento alla successiva comunicazione , quella del 14 dicembre 2018 , con la quale l'INPS rendeva nuovamente edotta la ricorrente dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi agricoli per l' anno 2003 .

Va aggiunto ,tra l'altro , che le due comunicazioni sopra richiamate rendono infondata anche l'eccezione di prescrizione sollevata in ricorso .

Trattandosi di un'azione di indebito , infatti , la stessa è soggetta al termine di prescrizione ordinario di dieci anni e tale termine è stato interrotto , come abbiamo sopra anticipato , una prima volta in data 9.12.2012 e successivamente in data 14.12.2018 e quindi prima che maturasse il termine prescrizionale . Nelle sopra richiamate comunicazioni , infatti , l'INPS , oltre a notificare la ricorrente dell'avvenuta cancellazione dagli elenchi dei braccianti agricoli , le chiedeva anche la restituzione della disoccupazione agricola percepita con riferimento all'anno 2003.

Nè assume alcuna rilevanza , ai fini del presente giudizio , la sent. del Tribunale di Salerno , sez. III Penale , n. 50/2015, che ha dichiarato non doversi procedere a carico della ricorrente per il reato di truffa ai sensi dell'art. 531 c.p.c. .

E' noto , infatti , che il giudicato di assoluzione penale ha effetto preclusivo nel giudizio civile ai sensi dell'art. 652 c.p.c. solo laddove contenga un effettivo e specifico accertamento circa l'insussistenza del fatto o la partecipazione



dell'imputato allo stesso , mentre , in caso contrario , nel giudizio civile di danno il giudice conserva il potere di accertare autonomamente , con pienezza di cognizione , i fatti dedotti in giudizio e di pervenire a soluzioni e qualificazioni non vincolate all'esito del processo penale (Cass. n. 4764/2016 ; Cass. n. 27326/2018) .

Ma nel caso che ci occupa il Tribunale di Salerno , nel pronunciare la sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato , ha addirittura chiarito che “ dagli atti nulla emerge che possa indurre ad un proscioglimento nel merito della persona imputata , nel senso voluto dall'art. 129 c.p.p. , ossia di “ prova evidente” di non colpevolezza , ovvero di insussistenza del fatto , di una verità processuale così chiara ed obiettiva da ricondurre la valutazione da compiersi più al concetto della “contestazione “ che a quello dell'”apprezzamento “ (in termini Sez. VI 25 marzo 1999 n. 3945) .

Ne consegue che , non essendo stata effettuata alcuna valutazione di non colpevolezza della ricorrente con riferimento al reato ascrittale , la pronuncia di estinzione del reato non ha alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio .

Se dunque la ricorrente non può essere condannata per il reato di truffa a causa della intervenuta prescrizione del reato , ciò non impedisce all'INPS di ripetere quanto indebitamente versato sulla base di un rapporto di lavoro ritenuto insussistente e per il quale l'attuale ricorrente non ha chiesto tempestivamente un accertamento di segno contrario .

Il ricorso , per come proposto , va pertanto interamente rigettato .

Le spese del giudizio seguono la soccombenza.

P.Q.M.

1.rigetta il ricorso ;

2.condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio che liquida in € 580,00;

Salerno 11 giugno 2020

Il Giudice

A.M.D'Antonio



